CAMERA DEI DEPUTATI N. 3121

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARELLI

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 18 maggio 2021

Onorevoli Colleghi ! – La presenza dello psicologo nelle nostre scuole e università, oggi più che mai – anche a causa dello stress derivante dalla pandemia di COVID-19 che ha fortemente inciso sulla serenità e sull'equilibrio dei nostri bambini e dei nostri ragazzi – è diventata assolutamente necessaria, ma l'Italia, purtroppo, è ancora agli ultimi posti in Europa per quanto concerne l'inserimento di figure di sostegno psicologico stabili all'interno del nostro sistema educativo.

Il sostegno psicologico dei nostri figli è di fondamentale importanza, soprattutto nell'età più delicata, quella adolescenziale, e il Parlamento deve rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili. Per questa ragione la presente proposta di legge prevede l'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico, posto al servizio di tutti coloro che vivono quotidianamente la scuola, studenti e docenti. In tal modo le scuole non saranno più costrette ad avvalersi di servizi analoghi, come spesso accade, cercando continuamente accordi con le aziende sanitarie locali o con gli uffici scolastici regionali, ovvero la collaborazione di enti, istituti bancari, associazioni o genitori, oppure attingendo alle risorse del fondo d'istituto, riuscendo a garantire, nella maggior parte dei casi, solo qualche ora di servizio psicologico.

La figura dello psicologo scolastico potrà ricoprire anche un ruolo di « ponte » tra il mondo della scuola e le famiglie degli alunni e degli studenti, promuovendo, inoltre, la collaborazione dei servizi socio-sanitari e del tribunale per i minorenni, ove si riterrà necessario, allo scopo di tutelare la salute psico-fisica degli studenti, supportando il delicato processo evolutivo dell'adolescenza, con funzioni di accoglienza e di tutoraggio.

Lo psicologo scolastico potrà, altresì, fungere da « campanello di allarme » del

disagio o di potenziali patologie e la sua attività di analisi e di controllo si rivelerà fondamentale anche nell'individuazione di situazioni di malessere all'interno delle classi scolastiche.

Secondo i dati riportati dal Ministero dell'istruzione, in Italia il 51 per cento dei docenti soffre di stress lavorativo, perché l'insegnamento è una professione usurante, soggetta a una frequenza di patologie psichiatriche maggiore rispetto alle altre categorie della pubblica amministrazione. Un dato di fatto che rischia di incidere negativamente sulla formazione e sulla crescita dei nostri figli.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 87 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i provveditori agli studi, d'intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, possono istituire centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti nel territorio: le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto, alla missione 4 « Istruzione e ricerca », lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, di formazione e di ricerca. Un obiettivo che deve essere raggiunto anche attraverso la presenza dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

A tali fini, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la figura dello psicologo scolastico. L'articolo 2 ne stabilisce le modalità operative e l'autonomia professionale. L'articolo 3 individua le aree di intervento. L'articolo 4 disciplina il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico. L'articolo 5 individua i titoli per l'accesso alla professione. L'articolo 6 dispone le modalità di reclutamento. L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni e degli studenti, nonché di individuare, di contrastare e di prevenire eventuali situazioni di disagio personale e sociale e fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica nonché di bullismo, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono stabiliti i termini per l'attivazione del servizio di psicologia scolastica.

Art. 2.

(Modalità operative)

1. Lo psicologo scolastico opera in totale autonomia professionale, organizzando il proprio lavoro in collaborazione con il dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo scolastico alle lezioni, al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia.

2. Lo psicologo scolastico, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente scolastico e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli studenti.

3. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori e organizza colloqui con la fami-

glia e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dello studente.

4. Lo psicologo scolastico accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica da esso ritenute utili.

5. Lo psicologo scolastico fornisce, altresì, supporto diretto agli studenti, ai docenti, alle famiglie e alle altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, al fine di migliorare le relazioni tra tali soggetti.

Art. 3.

(Aree di intervento)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

a) sostegno allo sviluppo della personalità degli alunni;

b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

e) supporto dei docenti per la risoluzione delle problematiche dell'età evolutiva e delle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

f) supporto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

g) consulenza psicologica alle famiglie per il sostegno delle responsabilità genitoriali;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

Art. 4.

(Rapporto di lavoro dello psicologo scolastico)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica

sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimmesso in ruolo.

Art. 5.

(Titoli di accesso)

1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi, in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale, con esperienza almeno quinquennale in ambito scolastico o con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

Art. 6.

(Reclutamento)

1. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata della prova è pari a un anno scolastico.

2. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. L'assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l'incarico non è soggetto a tacito rinnovo.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

18PDL0143510